

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO VALEVOLE PER IL SETTORE
"EDILIZIA PRIVATA"

TRA

L'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese (ANIS) rappresentata dal Presidente Signor Secondo Enzo Mularoni, dal Segretario Generale Signor Carlo Giorgi e dal Segretario Signor Alessandro Morri;

l'Unione Nazionale Artigiani Sammarinese (UNAS) rappresentata dal Presidente Signor Gian Franco Terenzi e dal Segretario Dott. Alberto Chezzi;

l'Organizzazione Sammarinese del Lavoro Autonomo (OSLA) rappresentata dal Presidente Signor Ivano Nanni, dal Presidente Settore Artigiani Signor Augusto Santolini e dal Responsabile Settore Edile Signor Amici Valerio;

E

la Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSdL) rappresentata dal Segretario Generale Signor Pio Chiaruzzi;

la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi (CDLS) rappresentata dal Segretario Generale Signor Marco Beccari;

coadiuvati dalla Federazione Unitaria Lavoratori Costruzioni della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dai Segretari Sig. Marino Bartolini e Mirco Battazza; si è stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro valevole per il settore dell'Edilizia Privata ed i lavoratori in esso occupati.


Art. 1 - VALIDITA' DEL CONTRATTO

Fermo restando la validità triennale del C.C.U.G.d.L. il presente contratto decorre dall'1/4/92, è valido per tutto il territorio e per tutte le imprese dell'Edilizia Privata, sia imprenditoriale che artigianale e per i lavoratori in esse occupati e scade il 31/12/95.

Tale durata tiene conto della necessità di agganciarci all'anno solare per una più corretta determinazione del nuovo meccanismo di programmazione delle retribuzioni.

Art. 2 - AUMENTI RETRIBUTIVI

A seguito dell'Accordo interconfederale sottoscritto in data 29 novembre 1991 "Intesa sulla Scala Mobile" le Organizzazioni Sindacali, l'ANIS, l'UNAS e l'OSLA concordano la sospensione, durante la vigenza del presente contratto, di tutte le norme che regolano l'istituto della Scala Mobile.



Le Organizzazioni Sindacali, l'ANIS, l'UNAS e l'OSLA concordano, per la durata del presente contratto, di accorpate paga base e scala mobile definendo in tale modo una voce unica "retribuzione".

NUOVO SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE DELLE RETRIBUZIONI

Nel mese di gennaio di ogni anno fra Organizzazioni Sindacali, ANIS, UNAS e OSLA si definirà l'eventuale aumento delle retribuzioni per l'anno in corso prendendo atto dell'aumento percentuale del costo medio annuale della vita dell'anno precedente a quello in cui saranno erogati gli aumenti retributivi, mutuandolo dall'apposito indice ISTAT (costo della vita).

Preso atto della percentuale di aumento medio annuale del costo della vita si procederà sulla base della stessa a definire gli aumenti retributivi per l'anno in corso nella misura e con le decorrenze di seguito indicate:

- dal 1° Gennaio 30%;
- dal 1° Maggio 20%;
- dal 1° Novembre 20%.

Nei mesi di Gennaio del 1993, 1994, 1995 e del 1996 andrà effettuato il conguaglio rispetto agli aumenti retributivi erogati nell'anno precedente.

Tale conguaglio sarà effettuato calcolando la differenza fra l'aumento percentuale definitivo dell'anno precedente del costo medio annuale della vita (ISTAT) e gli aumenti in percentuale erogati e avrà decorrenza dal 1/1 dell'anno successivo a quello di riferimento.

Si precisa che gli aumenti retributivi saranno calcolati anno per anno sulla retribuzione al 31 Dicembre dell'anno precedente ivi compreso il conguaglio anche se erogato al 1° Gennaio dell'anno successivo.

In deroga a quanto sopra, per il 1992 a seguito della decorrenza contrattuale 1/4/1992, gli aumenti retributivi saranno erogati come nell'esempio specificato:

Anno 1992



Tabella retributiva della 4° categoria:

Paga base + scala mobile al 31/3/1992 L. 1.844.012

Anno 1991 aumento medio del costo della vita $6,4 \times 9 : 12 = 4,8\%$.

AUMENTI 1992:

01/04/92	30%	del 4,8%	= 1,44%	= L. 26.554
01/05/92	20%	del 4,8%	= 0,96%	= L. 17.703
01/11/92	20%	del 4,8%	= 0,96%	= L. 17.703
TOTALE			3,36%	L. 61.960



1/1/1993 conguaglio a seguito della definizione fra ANIS, UNAS, OSLA e Organizzazioni Sindacali del reale aumento medio del costo della vita che in questo caso si ipotizza al $6 \times 9 : 12 = 4,5\%$.

$$4,5\% - 3,36\% = 1,14\% = L. 21.022 + 61.960 = L. 82.982.$$

AUMENTI DI PROFESSIONALITA'

CATEGORIE	1/4/1992	1/1/1993	1/1/1994	1/1/1995
8° Cat.	15.000	15.000	15.000	15.000
7° Cat.	80.000	80.000	80.000	80.000
6° Cat.	70.000	70.000	70.000	70.000
5° Cat. 1° Liv.	62.500	62.500	62.500	62.500
5° Cat. 2° Liv.	53.750	53.750	53.750	53.750
4° Cat.	47.500	47.500	47.500	47.500
3° Cat.	37.500	37.500	37.500	37.500
2° Cat.	25.000	25.000	25.000	25.000
1° Cat.	7.500	7.500	7.500	7.500

La retribuzione oraria del lavoratore è così composta:

- 1) paga base comprensiva della percentuale di riduzione d'orario;
- 2) nuovo meccanismo di programmazione;
- 3) scatti biennali di anzianità;
- 4) indennità di legge per gratifica natalizia, da accantonarsi nella Cassa Edile nella misura dell'8,35%;
- 5) indennità di licenziamento pari all'8,40% da versarsi sempre nel fondo speciale della Cassa Edile.

Rimane inteso che per altre voci previste dalla Cassa Edile vale quanto disposto dall'accordo costitutivo della Cassa Edile e successive modificazioni e da quanto previsto dall'art. 11 del presente Contratto.

Le retribuzioni saranno corrisposte mediante busta paga a periodo mensile entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del periodo di paga.

E' data facoltà ai dipendenti di richiedere un'acconto sulla prima quindicina, da corrisondersi entro il giorno 25 del mese stesso.

NOTA A VERBALE:

i punti 1) e 2) della retribuzione, per il periodo della validità del Contratto, sono accorpati in una unica voce.

Art. 3 - ORARIO DI LAVORO

Si richiama la legge 17/2/1961 n. 7 e successivi contratti di lavoro.

Il sabato è considerato vacanza.



Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale contrattuale è di 50 ore settimanali e non deve comunque superare le 10 ore giornaliere.

Sono considerati addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia tutti quei lavoratori che esplicano le mansioni previste alla lettera d) di cui alla Tabella "A" allegata alla Legge 17/2/1961 n. 7.

L'orario viene ridotto complessivamente di 72 ore annuali (64 ore dei precedenti contratti più ulteriori 8 ore del presente contratto a partire dal 1/1/1993.

La diminuzione si applica sull'orario di lavoro annuale senza riduzione di salario con la minor incidenza possibile sull'attività produttiva (ponti, festività non retribuite, caratteristiche stagionali).

Detta riduzione di orario considerato il carattere stagionale dell'edilizia sarà utilizzata come segue:

a) 12 ore nelle giornate del 24/12 (mezza giornata) e del 31/12 (intera giornata). Qualora detta riduzione di orario di lavoro cadrà in giorni festivi o di vacanza (per festivi non si intendono i giorni lavorativi) sarà recuperata in altre giornate tenuto conto di quanto segue:

allo scopo di favorire programmi produttivi aziendali la riduzione di orario di cui sopra può essere utilizzata in momenti diversi da quelli indicati contrattualmente concordandone le modalità applicative a livello aziendale. Resta inteso che l'eventuale ricorso alla C.I.G. nel periodo dal 27/12 al 30/12 è consentito solamente quando i dipendenti interessati hanno goduto di tutte le ferie dell'anno in corso.

b) 39 ore dall'1/4/89, quale riduzione giornaliera di mezz'ora di lavoro per i lavoratori salariati nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio.

Pertanto a far data dal 1/4/89, l'orario di lavoro per i salariati a seguito della riduzione di cui sopra sarà disposto come segue:

- dal 1 Marzo al 31 Ottobre di ogni anno 8 ore e mezzo giornaliere;
- dal 1 Novembre al 31 Gennaio di ogni anno 7 ore giornaliere e retribuite 7,30;
- dal 1 Febbraio al 28/29 Febbraio 8 ore giornaliere e retribuite 8,30.

c) 13 ore dal 1/1/90 ed ulteriori 8 ore dall'1/1/1993 da utilizzarsi per ponti ecc.

Per gli impiegati per i quali non sono applicabili le modalità di cui alla lettera b), in quanto il loro orario di lavoro è di 40 ore settimanali, restano valide le disposizioni del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per il Settore Industriale e Artigianale.



Handwritten signature



NOTA A VERBALE:

al mattino, ai lavoratori che iniziano l'attività lavorativa entro le ore 7,30, viene riconosciuto il diritto di consumare la colazione.

Art. 4 - STRAORDINARIO

Si richiamano le norme previste dal Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro valevole per le aziende industriali ed artigianali. Il tetto annuo per lo straordinario è di ore 145 individuali.

Art. 5 - AFFISSIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Tutte le Imprese Edili hanno l'obbligo di indicare mediante l'affissione - in luogo ben visibile al pubblico - e su ogni cantiere appositi cartelli indicanti l'ora dell'inizio e di cessazione dell'orario normale giornaliero di lavoro.

Art. 6 - CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Tutti i cantieri edili devono essere dotati di una cassetta di medicazione per il pronto soccorso. Tale cassetta deve contenere il materiale necessario per una tempestiva medicazione in caso di incidente sul lavoro.

Art. 7 - FERIE

Si richiamano le norme previste dal Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro valevole per le Aziende Industriali ed Artigianali.

L'epoca delle ferie sarà la seguente:


- 10 giorni lavorativi entro il mese di Agosto;
- il restante verrà concordato fra Maestranze e Direzione Aziendale, tenuto conto di quanto previsto al punto a) dell'Art. 3 del presente Contratto.

Per il pagamento delle ferie valevano fino al 31/12/89 le dell'Art. 11.

Le ferie, dall'1/1/1990, saranno retribuite direttamente dalle Aziende al momento dell'effettivo godimento.

Art. 8 - GRATIFICA NATALIZIA

Per la gratifica natalizia valgono le norme di legge. Per le modalità di attuazione e il trattamento economico valgono le disposizioni di cui all'Art. 11.



Art. 9 - FESTIVITA'

Oltre quanto previsto dal Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro valevole per le Aziende Industriali ed Artigianali, e del verbale di accordo del 6/12/90 che si allega, sarà retribuita qualora cada dal lunedì al venerdì, il pomeriggio della vigilia di Natale (mezza giornata, saranno retribuite qualora cadano dal Lunedì al Venerdì, il 2 Novembre ed il pomeriggio della vigilia di Natale (mezza giornata).

Art. 10 - INDENNITA' DI ANZIANITA'

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta all'operaio, per ogni anno di anzianità o frazioni di esso, una indennità sulla retribuzione annua, costituita dagli elementi di cui ai punti 1- 2- 3- 4 dell'art.2 pari all'8.40%.

Le sospensioni di lavoro non interrompono l'anzianità qualora non vi sia risoluzione del rapporto di lavoro. Il trattamento economico dovuto è assolto con la percentuale di cui all'art.11.

Il personale impiegatizio ed intermedio, a norma dell'Accordo Interconfederale del 19.1.1978, è parificato a tutti gli effetti a quello dell'industria di cui al Contratto Collettivo Unico Generale in vigore.

A partire dall'1.1.1990 si concorda quanto segue:

PREGRESSE:

Le anzianità maturate al 31.12.1989 sono accantonate in lire presso la Cassa Edile. Tali importi saranno rivalutati annualmente sulla base di quanto è già posto in essere dalla Cassa Edile.

La liquidazione degli importi di cui sopra sarà effettuata in quattro anni (1/4 per anno) entro il mese di settembre a partire dal 1990.



FUTURE:

A partire dall'1.1.1990 la quota annua di indennità di fine servizio maturata sarà erogata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento.

La Cassa Edile adotterà le deliberazioni necessarie per provvedere al pagamento diretto ai lavoratori della quota annua maturata. Non saranno più ammesse richieste di anticipi su istituto dall'1.1.1990.

Art. 11 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER: FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, INDENNITA' DI ANZIANITA', CASSA EDILE.

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e indennità di anzianità è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 26,70 a far data dall'1.4.1977, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1 - 2 e 3 dell'art.2 del presente contratto (riga 1 del libro paga) e, a partire dall'1.1.90, delle ferie (riga 9 del libro paga) per tutte le



ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestato.
A maggior chiarimento, la percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- eventuale rimborso spese per vestiario e attrezzi;
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro normale sia festivo che notturno;
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario sia esso diurno, notturno, festivo;
- la trasferta.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- la maggiorazione per lavori disagiati.

La percentuale complessiva del 26.70% valida fino al 31.12.1989, che a partire dall'1.1.90 diventa del 16,75% in quanto le ferie vengono retribuite direttamente dalle aziende, va imputata per: 8,35% per gratifica natalizia
8,40% per indennità di anzianità.

Onde garantire per gli istituti della gratifica natalizia l'erogazione di un importo, nel limite del possibile, pari ad una mensilità calcolata con l'ultima retribuzioni del periodo posto in liquidazione, le parti demandano al Consiglio Direttivo della Cassa Edile il compito di emanare apposita delibera, coprendo l'importo del maggior esborso con i proventi dell'eventuale eccedenza del Fondo del Salario garantito che passa dal 4,20% al 3,20% dall'1.1.90 e con i proventi degli interessi maturati dai depositi delle somme per gratifica natalizia da parte delle imprese, le parti demandano al Consiglio Direttivo della Cassa Edile pure il compito di rendere edotti annualmente i lavoratori della loro posizione in seno alla Cassa Edile stessa.

Il Consiglio Direttivo della Cassa Edile si impegna a verificare la possibilità di effettuare soggiorni di vacanza al mare oltre a quelli in montagna.


NOTA A VERBALE

CASSA EDILE

L'aliquota per permessi di DIRITTO ALLO STUDIO è pari 0,15%. L'aliquota dei permessi sindacali è pari allo 0,30%.

Art. 12 - FONDO SERVIZI SOCIALI

Premesso che le parti concordano sul progetto di attuazione presente nel verbale di accordo del Settore Industriale e Artigianale si stabilisce per il periodo 1.4.92 - 31.12.1995 la temporanea sospensione di una parte del contributo a carico delle aziende edili prevista all'art.3 del C.C.U.G.L. e precisamente dello 0.50%. Pertanto l'aliquota passa all'1,00% per tale periodo.



Resta inteso che all'1.1.96 nel caso che non sopraggiungano nuovi accordi, il versamento ritornerà automaticamente alla quota iniziale dell'1.50% previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro.

Art. 13 - MAGGIORAZIONE PER LAVORI DISAGIATI

Si conviene di corrispondere le seguenti maggiorazioni per i sottoelencati lavori disagiati:

- 1) sgombrò dei pozzi neri preesistenti: 35%
- 2) lavori di fognatura preesistenti: 25%
- 3) costruzione dei pozzi con profondità oltre m.3: 18%
- 4) lavori di scavo in cimiteri in contatto con le tombe: 10%
- 5) lavori di demolizione strutture pericolanti: 20%.

Art. 14 - TRASFERTA

Le imprese riconoscono ai dipendenti che prestano la loro attività lontano dal normale domicilio, un rimborso spese, in rapporto alla distanza che intercorre dall'abitazione al luogo di lavoro; la distanza dovrà essere calcolata sul tragitto percorribile più breve esistente fra i due luoghi.

Dall'1.4.92 al 31.12.1992.

Per distanze fino a 5 Km nessun rimborso
per distanze oltre 5 km fino a 10 km - L. 5.894
per distanze oltre 10 km - L. 8.120

Dall'1.1.93 al 31.12.1993

Per distanze fino a 5 km nessun rimborso
per distanze oltre 5 km fino a 10 km - L. 6.307 al giorno
per distanze oltre 10 km - L. 8.688 al giorno

Dall'1.1.94 al 31.12.1994

Per distanze fino a 5 km nessun rimborso
per distanze oltre 5 km fino a 10 km - L. 6.748 al giorno
per distanze oltre 10 km - L. 9.296 al giorno

Dall'1.1.95 al 31.12.1995

Per distanze fino a 5 km nessun rimborso
per distanze oltre 5 km fino a 10 km - L. 7.153 al giorno
per distanze oltre 10 km - L. 9.854 al giorno

L'azienda ha comunque la facoltà di organizzare trasporti collettivi in sostituzione del rimborso spese suddetto.

Premesso che i dipendenti hanno l'obbligo di presentarsi sul cantiere anche in caso di maltempo, escluso in caso di neve, la trasferta spetta anche in caso di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

Qualora il dipendente si presenti sul cantiere una sola volta, al mattino o al pomeriggio, avrà diritto al 50% della trasferta.



NOTA A VERBALE : per il computo dei km. si terrà conto degli eventuali spostamenti da cantiere a cantiere.

Art. 15 - APPRENDISTATO

Si richiamano le norme della legge 11.9.1961 n.27.

Il periodo di apprendistato viene fissato ad un massimo di anni 1 e mezzo ad un minimo di mesi 6 come da prospetto sottoindicato.

I prestatori d'opera potranno essere assunti in qualità di apprendisti fino al compimento del 18° anno di età.

Superato il periodo di apprendistato, il dipendente passerà alla 3.a categoria con relativo trattamento economico. I parametri retributivi dell'apprendistato sono i seguenti:

con inizio dal	14-15	anno di età:	1° semestre	75%	della	3a cat.
"	"	" 16	" comp. 2	" 80%	"	3a cat.
"	"	" 17	" in poi 3	" 90%	"	3a cat.

I periodi di apprendistato effettuati presso più aziende del settore sono computabili al fine della maturazione del diritto alla 3a categoria, purchè non siano separati fra loro, tra un periodo e l'altro, da interruzioni superiori a 12 mesi.

Art. 16 - SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA'

Il dipendente, a far data dall'1.9.81, per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, con esclusione del periodo di apprendistato avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare quattro aumenti biennali periodici di anzianità fissati nelle misure indicate nella tabella retributiva allegata.

Per il personale impiegatizio e intermedio gli scatti biennali di anzianità sono 3.

Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio. Ad ogni rinnovo contrattuale gli scatti saranno adeguatamente aggiornati, tenuto conto della dinamica salariale.

La quota scatti di anzianità maturata dai lavoratori presso l'azienda, sarà mantenuta anche in caso di trasferimento ad altra azienda purchè esso avvenga nell'ambito della stessa professionalità svolta come segue:

- tipo di lavoro - fase o fasi svolte,
- prodotti trattati,
- tipo di macchine utilizzate per la lavorazione,
- varie.

Qualora risulti inequivocabilmente all'atto dell'assunzione la rispondenza fra professionalità acquisita e quella da svolgere ed inoltre non sia trascorso un periodo superiore a 12 mesi



dalla esecuzione della mansione (professionalità) in oggetto, l'interessato manterrà la quota scatti maturata come segue:

- 50% all'atto dell'assunzione;
- 50% dopo un anno dall'assunzione.

Il valore degli scatti biennali per il periodo 1.4.92 - 31.12.95 a partire dall'1.4.92 è pari a quello in vigore al 31.12.1991 e sono maggiorati delle seguenti rivalutazioni:

- dall'1.4.92 + 6,75%;
- dall'1.1.93 + 9,00%;
- dall'1.1.94 + 9,00%;
- dall'1.1.95 + 9,00%.

Art. 17 - INDUMENTI DI LAVORO

Si richiamano le norme previste dal Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro valevole per le Aziende Industriali e Artigianali. Per indumenti di lavoro si intende quanto necessario per il normale svolgimento dell'attività (tute, stivali, guanti, ecc.).

Le ditte devono fornire gli attrezzi necessari al lavoro, tenuto conto di quanto previsto dal contratto, qualora ciò non avvenisse, si darà luogo al rimborso delle spese sostenute.

In calce all'elenco dei dipendenti che annualmente viene inviato all'Ufficio di Collocamento, alle OO.SS., all'ANIS, all'UNAS, all'OSLA, dovrà essere indicato se l'azienda ha provveduto o meno alla consegna del vestiario previsto dalle norme contrattuali.

NOTA A VERBALE:

agli impiegati ed intermedi, qualora l'impresa non assegni gli indumenti di lavoro necessari, spetta una indennità sostitutiva di f. 40.000 all'anno, frazinabili per dodicesimi.



Art. 18 - TRATTAMENTO MINORI

La retribuzione dei minori ai 18 anni di età è pari al 93% dei superiori di pari categoria.

Art. 19 - CORSI PROFESSIONALI

Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale, con particolare riferimento ad eventuali nuove tecniche lavorative, come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per facilitare e perfezionare le capacità delle stesse e per aumentare e migliorare il loro rendimento alla produzione.

Esse si impegnano fin d'ora a curare l'attuazione pratica di tale principio, facilitando anche le condizioni di lavoro di questi operai e apprendisti che intendessero frequentare eventuali corsi serali.



A tale scopo le parti concordano di proseguire il confronto per giungere alla formulazione delle specifiche proposte di intervento.

Si concorda di dare piena attuazione alle norme contrattuali in materia.

Art. 20 - AMBIENTE DI LAVORO

Le parti considerano fondamentale creare le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro. Pertanto si intende favorire una migliore organizzazione del lavoro nel rispetto delle norme legislative in materia anche in riferimento alle visite mediche di prevenzione.

Si ritiene infine che nell'ambito delle norme legislative vigenti gli interventi di prevenzione devono coinvolgere le Direzioni Aziendali ed i lavoratori.

Art. 21 - IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In riferimento e ad integrazione a quanto indicato sperimentalmente nell'accordo sulle nuove relazioni industriali e ad integrazione dell'art. 3 del C.C.U.G.d.L. si concorda di promuovere iniziative di informazione e formazione affinché i responsabili di produzione, i delegati all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, le Strutture Sindacali Aziendali unitamente ai lavoratori, conseguano un adeguato livello di conoscenza della normativa vigente, in merito alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché ai rischi connessi alle lavorazioni da svolgere ed ai provvedimenti atti a prevenire eventuali malattie professionali.


Pertanto le Organizzazioni Sindacali, l'ANIS, l' UNAS e OSLA si rendono parte attiva affinché in conformità con quanto previsto a tale titolo della legge 17/3/1987 n. 40 ed in collaborazione con il Servizio Igiene Ambientale e la Cassa Edile si proceda annualmente ad elaborare un piano operativo per la realizzazione, graduale nel tempo, di corsi per gruppi di aziende sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il piano o programma va adottato di norma all'inizio di ogni anno solare e dovrà realizzarsi nel periodo dall'1 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo fermo restando il monte ore concordato, previo accordo sulle modalità procedendo inoltre a un confronto sulle tematiche che saranno trattate durante la formazione dal servizio di igiene ambientale.

Le parti convengono che nella fase di esecuzione dei progetti formativi vada attuata la partecipazione delle Direzioni Aziendali, dei delegati all'Igiene e alla Sicurezza e delle S.S.A.

Per la realizzazione di quanto sopra esposto si concorda l'utilizzo di numero 3 ore annuali di riduzione di orario con possibilità di cumulo triennale.

In casi particolari e previo consenso dei lavoratori i corsi di cui sopra potranno essere effettuati anche fuori dall'orario di lavoro.



Ferma restando l'autonomia dell'Ufficio di Igiene Ambientale circa i compiti previsti dalle norme vigenti, le Parti convengono che tali interventi formativi saranno effettuati in coerenza con gli obiettivi posti in premessa evitando ripetizioni sullo stesso tema.


Art. - 22 NORME COMPLEMENTARI

Per quanto non previsto dal presente Contratto, per le Aziende Industriali e Artigianali, si richiamano le norme del rispettivo Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro.


Fatto, letto e sottoscritto.

San Marino lì, 20 Luglio 1992


p. LA CONFEDERAZIONE DEL
LAVORO
(Chiaruzzi)




p. LA CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA
LAVORATORI SAMMARINESI
(Marco Beccati)



p. L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
INDUSTRIA SAMMARINESE
(Giorgi Carlo)



p. L'UNIONE NAZIONALE ARTIGIANI
SAMMARINESI
(Gianfranco Terenzi)



p. L'ORGANIZZAZIONE SAMMARINESE DEL LAVORO AUTONOMO
(Ivano Nanni)




LETTERA DI INTENTI

Giovani: onde favorire l'inserimento dei giovani nel settore si conviene, in via sperimentale per la durata del presente accordo, quanto segue:

a) l'orario di lavoro per i dipendenti fino a 16 anni, su loro richiesta durante il periodo febbraio - ottobre, potrà essere per un massimo di sei mesi di 8 ore al giorno anzichè 8 e mezzo.

b) le Parti firmatarie si impegnano, per quanto di loro competenza, ad un maggior controllo del ricorso allo straordinario con particolare riguardo ai giovani dai 14 a 25 anni.



VERBALE DI ACCORDO

Si da piena applicazione all'Art.5 dell'allegato contrattuale n.6 del 19.1.78 nonchè dell'allegato contrattuale n.13 "protocollo parallelo" del 9.6.86.

Preso atto che la proposta di legge sul calendario delle festività prevede la soppressione delle seguenti festività: 19 marzo San Giuseppe; Ascensione; 29 giugno San Pietro e Paolo, e la istituzione della festività del 2 Novembre, commemorazione di tutti i fedeli defunti; tra l'ANIS e le Organizzazioni Sindacali, C.S.d.L. - C.D.L.S., si concorda quanto segue:

- 1) Le tre festività soppresse, tenuto conto della istituzione della nuova festività, saranno compensate, su base annua, con numero 14 ore retribuite sotto la voce "ex festività".
- 2) Le ore di riduzione d'orario attualmente fissate nella giornata del 2 novembre saranno collocate in un altro periodo dell'anno secondo le modalità previste dall'accordo contrattuale sulla riduzione d'orario.
- 3) Eventuali trattamenti di miglior favore esistenti aziendalmente saranno riassorbiti e compensati tramite accordo fra le Parti.
- 4) Per il settore Edile Privato, tenuto conto che il 2 Novembre è già vacanza, la compensazione, su base annua, sarà pari a numero 19 ore retribuite sotto la voce "ex festività".

La compensazione delle ore di cui ai precedenti punti 1) e 4) sarà utilizzata secondo le norme contrattuali "...con altrettante ore di riposo in un'unica soluzione o individualmente, tramite accordo, fra la Direzione aziendale e la Struttura sindacale aziendale, tenuto conto delle esigenze tecnico produttive e delle esigenze dei lavoratori...".

Il presente accordo entra in vigore a seguito della approvazione della Legge sopra citata, fermo restando che la stessa non modifichi i contenuti presi in considerazione; in caso contrario le parti si incontreranno per aggiornare il presente accordo.

San Marino, 6 dicembre 1990.

CONFEDERAZIONE SAMMARINESE
DEL LAVORO
(Stefano Macina)

CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA
LAVORATORI SAMMARINESI
P. (Rita Ghironzi)

Stefano Macina
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELL'INDUSTRIA SAMMARINESE
(Carlo Giorgi)

Carlo Giorgi

